

Determina n. 1204 /U.O.C. G. e S. Risorse Umane e Formazione

OGGETTO: Proroga aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art.12 comma 1) dell'Accordo Integrativo Comparto 2001, Sig. Chiodo Pasquale, Operatore Informatico, Cat. "B".

In data 01 SET. 2021, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico amministrativi;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, al Sig. Chiodo Pasquale, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Operatore Informatico, Cat. "B" , con Determina n.0330 del 02.03.2021, è stata prorogata aspettativa non retribuita per mesi sei, estensibili fino a dodici, per proroga incarico di docente presso l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Botricello, ai sensi dell'art.12 comma 1) dell'Accordo Integrativo 2001, a far data dal 02.03.2021 e fino al 02.09.2021, e comunque fino al risolversi del contenzioso, per come esplicitato nel suddetto provvedimento;

CHE con Nota prot. n.0036658 del 31.08.2021, il Sig. Chiodo Pasquale, ha chiesto la proroga dell'aspettativa non retribuita, di ulteriori mesi sei, e comunque fino alla risoluzione del contenzioso, a decorrere dal 02.09.2021 e fino al 02.03.2022;

LETTO a tal proposito, l'art.12 comma 8 lettera b) dell'A.I. Comparto 2001 che testualmente recita: "8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza di

anzianità è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) ...omissis... b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di comparto diverso o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; c) ... omissis...;

RITENUTO, pertanto, di prorogare aspettativa non retribuita, ai sensi e per l'effetto del succitato art.12 comma 8 lett. b), al Sig. Chiodo Pasquale, per le motivazioni e con le modalità su esposte, a decorrere dal 02.09.2021 e fino al 02.03.2022 e, comunque, fino alla risoluzione del contenzioso;

VISTE le leggi in materia;

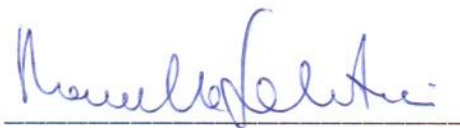
DETERMINA

Per quanto in premessa specificato, che s'intende integralmente ripetuto e confermato:

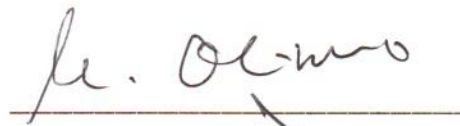
- 1) PROROGARE, per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. Chiodo Pasquale, aspettativa non retribuita, ai sensi e per l'effetto del succitato art.12 comma 8 lett. b) dell'Accordo Integrativo 2001, di ulteriori mesi sei, a far data dal 02.09.2021 e fino al 02.03.2022, e, comunque, fino alla risoluzione del contenzioso;
- 2) PRECISARE che durante tale periodo al predetto non sarà corrisposta alcuna retribuzione né maturerà anzianità di servizio;
- 3) DARE comunicazione all'interessato, Direttore U.O.C. Anatomia Patologica, all'Ufficio Rilevazioni presenze di competenza, all'U.O. Trattamento Economico e Previdenziale;

=====

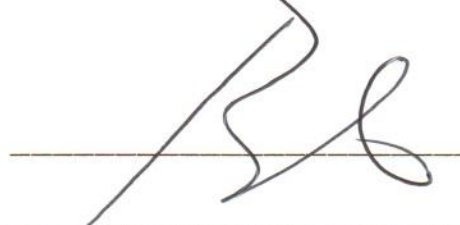
Il Responsabile del Procedimento:
La Posizione Organizzativa
G. e S. Risorse Umane e Formazione
Dott.ssa Rossella Salvatici



Il Direttore ad interim U.O.C.
G. e S. Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico



Il Direttore Dip. Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Giuseppe Fico



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 01 SET. 2021 con protocollo
n. 02673

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano

